



Sede legale e operativa:

Strada Battaglia 71/C,

35020 Albignasego (Pd)

Tel. 049 8223506 – Cell. 331

7488626

E-mail: [info@fimiebp.it](mailto:info@fimiebp.it)

Pec: [fimi\\_ebp@legalmail.it](mailto:fimi_ebp@legalmail.it)

Sito web: [www.fimiebp.it](http://www.fimiebp.it)

Il Fondo Integrazione Indennità Malattia e Infortunio Lavoratori Agricoli (FIMI), fondato nel 1993, è un'associazione mutualistica che ha lo scopo sociale di integrare quanto il datore di lavoro e/o gli enti INPS e INAIL pagano agli operai agricoli e florovivaisti, occupati nella provincia di Padova, qualora si verificano eventi di malattia, infortunio e maternità. Tali integrazioni, che sono subordinate al riconoscimento di tali eventi da parte degli enti INPS e INAIL, vengono erogate nei limiti della disponibilità finanziaria del Fondo. La prescrizione per la presentazione delle pratiche è quinquennale dalla data del verificarsi dell'evento.

Il 24 maggio 2013 a seguito di modifica dell'atto costitutivo la denominazione è cambiata in: Fondo Integrazione Indennità Malattia Infortunio Lavoratori Agricoli – Ente Bilaterale per l'Agricoltura Padovana in sigla FIMI/EBAP.

Il Comitato di Gestione del FIMI/EBAP è formato da sei membri, di cui tre nominati dalle Associazioni Datoriali (Confagricoltura, Federazione Coltivatori Diretti e Confederazione Italiana Agricoltori) e tre nominati dalle Associazioni Sindacali ( FLAI CGIL, FAI CISL e UILA UIL ). A comporlo sono:

Montagner Valentino (Presidente)

Belotti Carlo

Antonini Maurizio

Carraro Giuliano

Baratto Gilberto

Del Pin Michal (Vicepresidente)

## **PRESTAZIONI PER I LAVORATORI OTI/OTD AGRICOLI/FLOROVIVAISTI :**

- Integrazione indennità per malattia/infortunio/maternità;
- Rimborso spese visite mediche/odontoiatriche.

### **INTEGRAZIONE DI MALATTIA**

Al lavoratore agricolo o florovivaista viene integrata la differenza fra quanto indennizzato dall'Inps e quanto previsto dal nostro Fondo.

Nei casi di malattia di durata inferiore o pari a cinque giorni, il Fondo non corrisponde nulla per i primi tre giorni. Le giornate massime indennizzabili per malattia sono 180 di calendario per anno solare.

Nei casi di malattia uguale o superiore ai sei giorni il Fondo corrisponde quanto indicato nel prospetto:

<b>PERIODO</b>	<b>RETRIBUZIONE GIORNALIERA PREVISTA DAL FONDO</b>
Dal 1° al 3° giorno	100 %
Dal 4° al 20°	50%
Dal 21° al 180°	33,34%

### **INTEGRAZIONE DI INFORTUNIO**

Il lavoratore agricolo o florovivaista viene integrata la differenza fra quanto indennizzato dall'Inail e dal datore di lavoro e quanto previsto dal nostro Fondo, come indicato nel prospetto sotto.

Le giornate massime indennizzabili per infortunio sono 180 di calendario per anno solare.

<b>PERIODO</b>	<b>RETRIBUZIONE GIORNALIERA PREVISTA DAL FONDO</b>
1° giorno	0%
Dal 2° al 90°	40%
Dal 91° al 180°	25%

## **INTEGRAZIONE DI MATERNITA'**

Viene integrata la differenza fra quanto indennizzato dall'Inps e quanto previsto dal nostro Fondo, come indicato nel prospetto sotto. Le giornate massime indennizzabili per maternità sono 152 di calendario, per anno solare.

<b>PERIODO</b>	<b>RETRIBUZIONE GIORNALIERA PREVISTA DAL FONDO</b>
Dal 1° al 152° giorno	20 %

\*LE RETRIBUZIONI GIORNALIERE, per la liquidazione delle pratiche di integrazione di malattia e infortunio, sono le seguenti:

Per la manodopera a tempo determinato la retribuzione giornaliera utilizzata si ottiene moltiplicando la retribuzione lorda oraria tabellare provinciale di Padova, del settore florovivaistico o agricolo, con distinzione per livello di appartenenza, verificabile dalla busta paga del mese in cui si è verificato l'evento, per 6,5.

Per la manodopera a tempo indeterminato la retribuzione giornaliera utilizzata si ottiene dividendo la retribuzione lorda mensile tabellare provinciale di Padova, a zero scatti, del settore florovivaistico o agricolo, con distinzione per livello di appartenenza, verificabile dalla busta paga del mese in cui si è verificato l'evento, per 26.

Per gli apprendisti la retribuzione giornaliera utilizzata si ottiene dividendo la retribuzione lorda applicata nella busta paga del mese in cui si è verificato l'evento, per 26.

## **RIMBORSO SPESE VISITE MEDICHE/ODONTOIATRICHE**

Il rimborso spese di visite mediche/odontoiatriche è previsto per i lavoratori agricoli/florovivaisti inquadrati come OTI/OTD, contribuenti del FIMI/EBAP. Vengono accettate tutte le prestazioni mediche/odontoiatriche effettuate presso studi medici pubblici o privati. E' previsto il rimborso della spesa visita medica specialistica fino ad un tetto massimo di €140,00 annui, con min. € 35,00 per prestazione. La domanda dovrà essere effettuata entro 6 mesi dalla prestazione, inviando tramite e-mail al

Fimi/Ebap la seguente documentazione:

ticket pagamento/ fattura della prestazione; copia carta d'identità, codice fiscale e copia dell'ultima busta paga disponibile.

I servizi sopra indicati verranno erogati nell'ambito di un budget compatibile con il bilancio del FIMI/EBAP.

Le eventuali controversie verranno esaminate e decise dal Comitato di Gestione del FIMI/EBAP.

La modulistica si può scaricare dal sito [www.fimiebap.it](http://www.fimiebap.it) oppure può essere richiesta contattando i seguenti recapiti:

Tel. 049 8223506

Cell. 331 7488626

E-mail [info@fimiebap.it](mailto:info@fimiebap.it)

#### **PRESTAZIONI PER LE AZIENDE AGRICOLE/FLOROVIVAISTICHE:**

- Contributo 50% per la partecipazione a corsi sicurezza (previsti da D.lgs. 81/2008) per OTI/OTD, coadiuvanti e datore di lavoro;
- Convenzione tra Fimi/Ebap e Studi Medici in materia di sorveglianza sanitaria per OTD dedicati limitatamente a lavorazioni generiche semplici;
- Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST).

#### **CONTRIBUTO CORSI SICUREZZA**

Il contributo erogato dal FIMI/EBAP alle aziende agricole, in regola con il pagamento dei contributi, è pari al 50% della spesa sostenuta dall'azienda per la partecipazione dei dipendenti, del datore di lavoro e dei coadiuvanti, ai corsi di formazione per i nuovi addetti e di aggiornamento in materia di sicurezza e di salute negli ambienti di lavoro, ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008, dei dipendenti agricoli, del datore di lavoro e dei coadiuvanti. Tale contributo verrà erogato nell'ambito di un budget compatibile con i fondi del bilancio del FIMI/EBAP.

Per ottenere il contributo l'azienda deve essere in regola con il versamento dei contributi FIMI e CAC dei propri dipendenti agricoli e deve contattare la propria Associazione di categoria o direttamente il FIMI/EBAP – 049

8223506 o 331 7488626.

### **CONVENZIONE IN MATERIA DI SORVEGLIANZA SANITARIA PER OTD AGRICOLI/FLOROVIVAISTI**

Potranno usufruire di tale convenzione tutte le aziende agricole/florovivaistiche con sede in provincia di Padova, che assumono solo lavoratori a tempo determinato/stagionali, dedicati limitatamente a lavorazioni generiche semplici, non richiedenti specifici requisiti professionali, di cui all'art. 3 comma 13-ter del D. Lgs 81/08. Aderendo alla convenzione tramite la compilazione di un modulo specifico, messo a disposizione dal Fimi/Ebap, l'azienda non dovrà nominare il medico competente, il quale quindi non sarà tenuto ad effettuare il sopralluogo obbligatorio degli ambienti di lavoro in relazione alle lavorazioni agricole di riferimento e a collaborare con la stesura del documento di valutazione dei rischi.

La visita medica ha validità annuale e l'idoneità consentirà al lavoratore di prestare la propria opera presso l'azienda in cui è stato assunto e presso altre imprese agricole, per lavorazioni che presentano i medesimi rischi, senza la necessità di ulteriori accertamenti medici.

L'azienda sarà tenuta ad acquisire copia del giudizio di idoneità direttamente dal lavoratore.

Dopo aver effettuato le visite mediche tramite la suddetta Convenzione, l'azienda potrà chiedere al Fimi/Ebap il rimborso di € 30,00 per ogni visita effettuata ai propri OTD inviando tutta la documentazione necessaria messa a disposizione dal Fondo.

### **RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA TERRITORIALE (RLST)**

Viene messa a disposizione del Fimi/Ebap la Figura di RLST, come previsto dall'art.48 del Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs.81/08 e s.m.), per la tutela dei lavoratori e dei luoghi di lavoro.

Alle aziende agricole, in regola con il versamento dei contributi Fimi e Cac, che non superano l'assunzione 15 lavoratori, nel caso in cui i lavoratori non abbiano eletto il loro Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), viene indicato il nominativo del RLST.

Tale soggetto svolge gli stessi compiti previsti per il RLS. Si riportano i compiti più importanti previsti per tale figura:

- accede ai luoghi di lavoro
- è consultato preventivamente in ordine alla valutazione dei rischi

– promuove le misure di prevenzione e protezione e fa proposte in merito all'attività di prevenzione

Le attività del RLST seguono precise procedure definite e dal comitato di gestione del Fimi/Ebap composto dai rappresentanti delle Associazioni di Categoria Datoriali e delle Associazioni Sindacali dei Lavoratori.

Recapiti RLST: [rlst@fimiebp.it](mailto:rlst@fimiebp.it) – 334 9104766

Il **PATRIMONIO DEL FIMI/EBAP** è costituito dai contributi assistenziali dovuti dalle aziende che applicano il Contratto Integrativo per Provincia di Padova per gli operai agricoli e florovivaisti ( C.C.P.L. ).

La contribuzione dovuta al Fimi/Ebap, come previsto dal rinnovo del contratto C.C.P.L. di Padova del 17/09/2024, è la seguente: uno 0,60%, di cui uno 0,30% a carico dipendente e uno 0,30% a carico azienda, calcolato sull'imponibile previdenziale del lavoratore.

Il Fondo incassa inoltre, per conto delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del C.C.P.L. di Padova, il contributo di Assistenza Contrattuale Provinciale, pari all'1,60% dell'imponibile Previdenziale del lavoratore, di cui uno 0,75% a carico del dipendente e uno 0,85% a carico azienda, (come da rinnovo contrattuale del C.C.P.L. del 17/09/2024).

Le predette contribuzioni sono riscosse dall'Inps, unitamente ai propri contributi previdenziali, sulla base di una Convenzione sottoscritta con il Fondo in data 29 settembre 2023.

